COMUNE DI CARAVATE
PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno 2025, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Dott. Nicola Tardugno il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dr. Antonio Dipasquale presso la Sala Consiliare del Municipio, aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
TARDUGNO NICOLA	Presidente del Consiglio	SI
ROSNATI CARLO	Consigliere Comunale	SI
AZZIMONTI ILARIA	Consigliere Comunale	SI
FERRARIO FABIO	Consigliere Comunale	SI
MENCUCCI PAOLO	Consigliere Comunale	SI
FUMANTE GIOACCHINO	Consigliere Comunale	SI
AMATO ALESSANDRA	Consigliere Comunale	SI
POLITI FRANCO	Consigliere Comunale	SI
GUERRIERI DIEGO	Consigliere Comunale	SI
DEL GRANDE CINZIA	Consigliere Comunale	SI
GARGANO ALESSANDRO	Consigliere Comunale	SI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Preso atto che l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 48;

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (c.d. MTR);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), contraddistinto da rilevanti novità quali:

  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

  - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

  - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- con la Delibera 3 agosto 2023 386/2023/R/rif ARERA recante "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" con cui è stato stabilito che a partire dall'anno

2024, si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

- con la Delibera 3 agosto 2023 387/2023/R/rif ARERA *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo 2024-2025, formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28.06.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 e dato atto che per il 2025, il costo complessivo del servizio è pari ad euro 300.344,45;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»
655. ai sensi del quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

Richiamata la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2023;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Premesso che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio*";

Dato atto che l'art. 1 comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa;

Visto l'Allegato *"Elaborato tariffe TARI anno 2025"* alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, in cui è evidenziato il costo dei servizi da coprire con tariffa, riportata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, a copertura integrale dei costi del servizio, specificati i coefficienti adottati coerenti con il D.P.R. 27 aprile n. 158, esposti gli operatori di calcolo e i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il riepilogo del gettito atteso di euro 300.344,45 che è pari al valore del Piano Economico Finanziario TARI per l'esercizio 2025 da sottoporre a tariffazione già al netto delle detrazioni previste dalla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate per l'esercizio 2025 rispettano le prescrizioni relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che il riparto tra le utenze non domestiche e domestiche è stata effettuato sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per quanto riguarda le utenze non domestiche, moltiplicando il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti Kg/mq anno) del metodo normalizzato per i metri quadrati di ogni categoria e sommando i prodotti ottenuti e che per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche;

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali:

- 76,50% a carico delle utenze domestiche;
- 23,5% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), previsto dall'art. 19 del D. Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Provincia di Varese con delibera di Giunta Provinciale 150 del 06.11.2024 nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) $UR1$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) $UR2$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 1;

Preso atto, che secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale TARI approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 28.04.2023 il versamento della tassa rifiuti è previsto in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata o rata unica 01/09/2025;
- seconda rata 16/10/2025
- terza rata saldo e conguaglio: 16/12/2025;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Richiamata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio n. 34 del 19.12.2024;

Richiamato il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 19.12.2024;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e tributi;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti a norma dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno di imposta 2025 nelle seguenti misure:

Utenze domestiche:

Tariffa utenza domestica		*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	Un componente	0,405857 €	75,830859 €
1 .2	Due componenti	0,473500 €	120,340276 €
1 .3	Tre componenti	0,521816 €	164,849692 €
1 .4	Quattro componenti	0,560469 €	215,128849 €
1 .5	Cinque componenti	0,599122 €	251,395781 €
1 .6	Sei o più componenti	0,628112 €	292,608204 €

Utenze non domestiche:

Tariffa utenza non domestica		*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,343199 €	0,667690 €
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,607834 €	1,184168 €
2.3	Stabilimenti balneari	0,417627 €	0,815956 €
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,301849 €	0,594048 €
2.5	Alberghi con ristorante	0,992382 €	1,936301 €
2.6	Alberghi senza ristorante	0,707072 €	1,378583 €
2.7	Case di cura e riposo	0,806310 €	1,572017 €
2.8	Uffici, agenzie	0,880739 €	1,719302 €
2.9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,467246 €	0,911200 €
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,818715 €	1,593619 €
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070945 €	2,086531 €
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,727747 €	1,413932 €
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,860064 €	1,672171 €
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,554080 €	1,080087 €
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,678127 €	1,317706 €
2.16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,069416 €	9,873957 €
2.17	Bar, caffè, pasticceria	4,101844 €	7,981841€
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,711858 €	3,336486 €
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,715993 €	3,338450 €
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,822624 €	13,287031 €
2.21	Discoteche, night club	1,108160 €	2,161155 €

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di dare atto che le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2025 e che per l'applicazione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all'applicazione del tributo si applica il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023;

4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Varese per l'esercizio 2025;

5. di dare atto che in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI verranno applicate le componenti perequative $UR1$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e $UR2$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari rispettivamente a € 0,1 ed € 1,50 per ciascuna utenza così come stabilite dalla delibera Arera n. 386/2023/R/rif.

6. di dare atto che il d.p.c.m. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui isee non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

7. di prendere atto della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedento l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per I rifiuti, che inizialemente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI, dando atto che in tale ambito verrà applicato quanto disposto dalla legge e dall'Autorità con anche successivi provvedimenti

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma15-ter del citato art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Dott. Nicola Tardugno

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Dipasquale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caravate, li 29/04/2025

Il Responsabile Area Finanziaria

Baldin Elena

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caravate, li 29/04/2025

Il Responsabile Area Finanziaria
Baldin Elena

Il Revisore dei Conti Comune di

CARAVATE

Dott. Gaspari Ugo Venanzio

Spett.le

Comune di Caravate

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 avente ad oggetto "Approvazione Tariffe TARI anno 2025";

Il sottoscritto Dott. Gaspari Ugo Venanzio, Dottore Commercialista con Studio a Gallarate (VA) in Largo Camussi n. 1, Revisore dei Conti del Comune di Caravate, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2022,

VISTI

L'art. 239 comma 1 lettera B n.7 del Dlgs 267/2000 come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10/10/2012 n.174, che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
Esaminata la proposta di deliberazione riguardante **"Approvazione Tariffe TARI anno 2025",**

La modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportata dal Decreto 228/2021 come convertito in Legge 15 del 25/02/2022, secondo cui *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, e per il corrente anno entro i termini di approvazione del bilancio";*

La delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;*
b) *UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;*

Il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per I nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico; il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

La Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA, che ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo l'istituzione, a far data del 1/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze del servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI;

Il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" approvato con delibera di Consiglio n. 9 del 27.04.2023;

Il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 validato del Comune di Caravate, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del

03/08/2023 per un importo complessivo al netto delle detrazioni, per l'anno 2025, di € 300.344,45, di cui € 198.398,51 per Costi Variabili ed € 101.945,94 per Costi Fissi;

Ritenuto, di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2025 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2025;

Preso atto che l'impianto tariffario proposto è congruo alle risultanze del PEF 2024-2025 anno 2025;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 avente ad oggetto "Approvazione Tariffe TARI anno 2025".

Gallarate, lì 24.04.2025

Il Revisore dei Conti

Dott. Gaspari Ugo Venanzio